DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

(Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs 50 del 2016)

Numero: 35 – 3 giugno 2024

IL PRESIDENTE

Oggetto: Affidamento del servizio legale recupero crediti (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs 36 del 2023). Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1
Codice CIG B1F2019D14

Premesso che che la società svolge attività di assistenza automobilistica, e per alcune pratiche svolte risulta necessario procedere all'affidamento servizi legali in riferimento alla redazione e notifica dell'atto di precetto e al pignoramento presso terzi (pratica Acitour Service Srl/**omissis**);

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, c. 2 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

Visto l'art.17, comma 2 del D.Lgs 36 del 2023, il quale prevede che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs 36 del 2023, secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere *"all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*

Stabilito che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è il Direttore;

Vista l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche*

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Vista l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali svolti mediante indagine di mercato tra gli operatori del settore e mediante richiesta informale di preventivi;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;

Considerato che la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;

Considerato che i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h.2 del D.Lgs. n. 36/2023 possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo; − all'interno dell'ente non è presente il servizio di avvocatura;

Considerato che il servizio in argomento si configura come prestazione di servizi di natura intellettuale, non di generica attività di consulenza;

Considerate le linee guida ANAC n. 12 "*Affidamento dei servizi legali*" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Considerato l'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n.296 e smi "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che sancisce l'obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero altri mercati elettronici ovvero con il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto per quanto al capoverso di cui sopra: di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.36/2023;

Ritenuto opportuno individuare nell' **Avvocato Emma Pinazza** , corrente in Via San Felice 38, Bologna (BO) P.IVA 04348270374 , l'operatore economico a cui chiedere l'offerta per lo svolgimento del servizio di assistenza e consulenza legale in riferimento alla redazione e notifica dell'atto di precetto e al pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 56 comma 1, lettera h del D. Lgs. n. 36/2023 di cui trattasi;

Ritenuto che l'operatore economico individuato è in possesso degli elementi necessari conoscitivi per una efficace azione e assistenza legale; è stata incaricata di altri incarichi positivamente conclusi; è professionista con adeguata e comprovata esperienza in materie analoghe a quelle in oggetto di affidamento;

Ritenuto di affidare l'appalto mediante al citato operatore poiché l'offerta è risultata congrua e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, la proposta risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Considerato è pervenuta offerta da parte dello Studio Legale Avv. Emma Pinazza del Foro Bologna corrente in Bologna (Bo), 40122, al n. 38 di Via San Felice, per un importo pari a € 989,09 oltre spese e/o anticipazioni (totale imponibile comprensivo di spese generali e cassa professionale pari ad € 1.380,65 oltre iva € 217,60, al netto della ritenuta d'acconto € 170,21);

Considerato che il compenso per le prestazioni professionali di cui sopra, intendendosi per tali l'assistenza e la consulenza per ogni aspetto afferente all'oggetto dell'incarico, avendo come riferimento i parametri forensi vigenti, oltre spese generali al 15% e cassa Avvocati al 4% e Iva 22%;

Verificato che la proposta economica presentata e contenente contiene valori in linea rispetto ai valori medi previsti dal DM 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri perla liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*";

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della suddetta impresa recante l'attestazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs 36 del 2023;

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Tenuto conto inoltre che nell'ambito delle verifiche svolte la ditta risulta:

- In possesso del DURC attestante la regolarità nel versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- Priva di annotazioni sul casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac;

Tenuto conto inoltre che

- Ai sensi dell'art.18 comma 1 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico

notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

- L'affidamento pertanto si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza ovvero con la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, secondo le forme e le modalità definite nella documentazione predisposta dalla Consip /MEPA;

Visto che, in conformità al comma 10 dell'art.18 del D.Lgs 36/2023, che rinvia alla tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo decreto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 non è prevista l'imposta di bollo;

Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell'Automobile Club Ravenna, fatto proprio da Acitour Service S.r.l., in quanto compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Approvato con D.lgs 50 del 2016;

Vista la legge 136 del 2010 e ritenuto di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;

Visto lo schema di contratto/ordine;

Visto il budget annuale della società;

DETERMINA

- di affidare le prestazioni innanzi indicate allo Studio Legale Avv. Emma Pinazza, con sede in Bologna (BO), Via San Felice 38 P.I. 04348270374, consistenti nei servizi legali in riferimento alla redazione e notifica dell'atto di precetto e al pignoramento presso terzi (pratica Acitour Service Srl/**omissis**) per un importo pari ad € 989,09 oltre spese vive, IVA, cassa professionale, ritenute;

- di attribuire all'affidamento il seguente SMART CIG acquisito tramite il portale dell'ANAC **B1F2019D14**;

- di stabilire che con l'esecuzione del servizio e conseguente accettazione della presente determina/ordine l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'affidatario si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese;

- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Società, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33 del 2013.

STABILISCE

- che la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale.

- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

Il Presidente
F.to Rag. Gianmarco Gamberini